REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'USO DELL'ATTRACCO E DELLA LANCA RONCHETTO DI MOTTA BALUFFI

Approvato con deliberazione Assemblea Unione Municipia n.20 del 30.06.2020

PREMESSE

Art.1 Riferimento

Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità di assegnazione degli ormeggi, l'uso dell'attracco e del lago di cava denominato "Lanca Ronchetto".

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti e frequentatori della Lanca.

Il regolamento vincola coloro che a qualsiasi titolo utilizzano rive, ormeggi, pontili, banchine ed infrastrutture ricadenti negli ambiti del lago di cava "Lanca Ronchetto".

Parimenti vincolanti sono le obbligazioni, i divieti, le condizioni e le raccomandazioni emanate dagli organi competenti per la regolamentazione della navigazione fluviale, dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e dal regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.

Art.2 Individuazione delle parti

Con la locuzione "utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente al quale è assegnato l'utilizzo del posto d'ormeggio o dei relativi servizi portuali, o che in ogni modo ne usufruisca nelle zone destinate all'ormeggio riservato (proprietario, Comandante o responsabile dell'imbarcazione, noleggiatore, ecc...).

Art.3 Modifiche ed aggiornamenti

L'Unione Municipia si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Regolamento interno con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti, il Porto Turistico, in accordo con le disposizioni delle Autorità competenti.

Art.4 Struttura del porto

La planimetria è riportata nell'"Allegato A" e l'Unione Municipia provvede, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, con i quali può stipulare apposita convenzione, alla gestione portuale ed a tutte le attività connesse.

Art.5 Modalità di richiesta dei posti d'ormeggio riservati alle banchine galleggianti (passerelle galleggianti)

- A. L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un ormeggio deve rivolgersi, prima di attraccare, presso gli uffici preposti e fare richiesta in forma scritta dichiarando le dimensioni dell'imbarcazione, la relativa stazza lorda e il periodo di utilizzo dell'ormeggio. A seguito della richiesta di assegnazione d'ormeggio, l'Ente si riserva di confermare o rifiutare l'assegnazione.
- B. L'Ente si riserva la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio per cause di forza maggiore, le modalità di assegnazione dei posti per l'ormeggio.

- C. L'utente dovrà indicare sul contratto di richiesta del posto d'ormeggio i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, eventuale e-mail per comunicazioni.
- D. L'utente che sottoscrive il contratto per ottenere il posto d'ormeggio riceve copia del regolamento e si impegna a rispettarlo. Il mancato rispetto delle regole lo espone alle sanzioni previste dal regolamento.

Art. 6 Modalità di assegnazione d'ormeggio alle banchine galleggianti (passerelle galleggianti)

- A. Il posto d'ormeggio viene assegnato dopo aver presentato richiesta scritta di assegnazione del posto d'ormeggio e aver fornito, agli uffici preposti, prova del pagamento della tariffa.
- B. I posti d'ormeggio sono assegnati sino ad esaurimento. In caso di più richieste, per l'assegnazione sarà seguito l'ordine cronologico di richiesta.
- C. La postazione d'ormeggio verrà decisa dagli uffici preposti, tenendo conto delle dimensioni della barca e della disponibilità di posti e sarà identificata nel porto con apposito segnale.
- D. Gli ormeggi sono annotati in apposito registro tenuto presso gli uffici preposti con l'indicazione del periodo di ormeggio concesso e dei nominativi degli utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni nel posto assegnato.
- E. L'Ente si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per variazioni idrometriche del fiume Po, condizioni meteorologiche, motivi di sicurezza, lavori e manutenzioni, manifestazioni o eventi. L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tali esigenze, pena la rimozione del natante a cura del Comune ed a spese dell'utente.

Art. 7 Utilizzo e modalità d'ormeggio al pontile d'attracco comunale

1

- A. L'utente che usufruisce dell'ormeggio ha piena disponibilità dello stesso esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie di sbarco/imbarco. Non sono consentiti altri usi. Altri usi possono essere consentiti solo previa richiesta scritta da inoltrarsi, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, e che l'Ente si riserverà la facoltà di autorizzare.
- B. La disponibilità all'ormeggio è consentita nel rispetto dei limiti del presente regolamento. È comunque sempre vietato lo stazionamento del natante al pontile prima e al termine del servizio indicato nella autorizzazione all'ormeggio.
- C. È garantita la sosta ai pontili alle unità di passaggio così com'è sempre assicurata, gratuitamente, la sosta e l'ormeggio di mezzi navali delle competenti autorità fluviali e altre Forze di Polizia e Protezione Civile
- D. Non è consentita la sosta al pontile d'ormeggio oltre ai limiti autorizzati nel presente articolo.
- E. Qualora si verificassero avarie, o eventi straordinari a bordo di imbarcazioni all'ormeggio prive d'equipaggio, l'Ente prenderà ogni iniziativa per eliminare qualsiasi inconveniente che possa costituire pregiudizio alla sicurezza dei pontili e delle imbarcazioni ormeggiate. Ogni eventuale costo dovrà essere sostenuto dall'utente dell'imbarcazione. Qualora tale costo fosse sostenuto dall'Ente, esso potrà rivalersi sul proprietario dell'imbarcazione per richiedere la somma sostenuta per la spesa.
- F. Nel porto l'Ente può prevedere uno o più ormeggi alla banchina destinati all'uso pubblico, alla Protezione Civile, ad Associazioni di volontariato, alle autorità di controllo e ad altri autorizzati.
- G. Le imbarcazioni che usufruiscono del pontile per l'ormeggio possono ormeggiare per un periodo limitato e non continuativo, comunque non superiore alle ventiquattro ore. Gli utenti pagano le tariffe oltre che per i servizi anche per la sosta in conformità alla tabella "Tariffe per l'ormeggio".
- H. Le unità in transito che intendono utilizzare la parte dell'approdo a loro destinata o alla causa di forza maggiore (1 posto barca evidenziati in verde nella planimetria è riportata nell'allegato A) possono, su

Pag. 3 di 8

richiesta e dopo aver ottenuto autorizzazione, ormeggiare in tali zone per un periodo limitato e comunque non superiore a ventiquattro ore. Gli utenti pagano le tariffe oltre che per i servizi anche per la sosta in conformità alla tabella "Tariffe per l'ormeggio".

Art. 8 Manovre nel lago di cava

- A. L'utente, nell'eseguire le manovre d'attracco e di partenza, dovrà attenersi alle disposizioni previste dalle norme e regolamenti per la navigazione interna, dal presente regolamento nonché eventualmente a quelle verbali, impartite dal personale autorizzato. Nel caso in cui l'utente, nell'effettuazione delle manovre, arrecasse danni alle strutture portuali, dovrà immediatamente darne comunicazione agli uffici preposti che si incaricheranno delle relative riparazioni da addebitarsi all'utente.
- B. Lo spazio acqueo dell'attracco in concessione è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio ed a rotte d'ingresso ed uscita dei natanti, è vietata la sosta.
- C. L'Ente, con apposita ordinanza, potrà inibire la navigazione in particolari occasioni ed eventi.

Art. 9 Contrassegni e identificazione delle imbarcazioni

Per consentire l'identificazione delle imbarcazioni aventi posti assegnati e garantire l'esecuzione dei controlli da parte delle Autorità competenti, gli utenti sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, il contrassegno fornito dall'Ente.

Tale contrassegno consiste in una targhetta rilasciata dagli uffici preposti al momento della stipula del contratto sulla quale saranno riportati:

- Numero identificativo
- Numero della postazione riservata
- C Data scadenza contratto

Art. 10 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

- A. Le unità degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge, relative alle unità da diporto nazionali e devono essere efficienti, ai fini della sicurezza, sia in navigazione sia in stazionamento. In particolare, deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle altre unità limitrofe o alle infrastrutture portuali, nonché agli utenti e visitatori.
- B. L'Ente avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la miglior gestione del porto.
- C. Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dal porto.
- D. Una copia delle chiavi delle imbarcazioni ormeggiate dovrà essere sempre depositata presso gli uffici preposti.

Art.11 Ormeggio

- A. Le barche devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.
- B. Le banchine e i pontili sono corredati di sistemi d'ormeggio la cui manutenzione è a cura dell'Ente, che può all'occorrenza affidarla a terzi.
- C. Le unità devono essere ormeggiate con cime proprie dell'utente e della cui efficienza ed adeguatezza l'utente è il solo responsabile. Lo stesso risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o allentamento delle cime stesse.

Art. 12 Utilizzo dello scivolo per alaggio

- A. Lo scivolo per l'alaggio sarà utilizzabile solo dopo aver pagato la tariffa.
- B. Le tariffe sono determinate dalla Giunta dell'Unione Municipia.

m

Art.13 Assicurazione

- A. L'imbarcazione dell'utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi comprendendosi tra i rischi anche gli eventuali danni apportati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti del porto per massimali comunque non inferiori a quelli che verranno annualmente indicati dall'Ente o da terzi a cui venga affidata la gestione. La copertura dovrà prevedere per ogni singola polizza la rinuncia alla rivalsa contro eventuali responsabili. A richiesta dell'Ente, l'utente dovrà fornire copia della polizza assicurativa.
- B. L'Ente si ritiene sollevato da qualsiasi danno a persone o cose procurato dalle imbarcazioni nel lago di cava.

Art.14 Velocità spazio acqueo lago di cava

- A. La velocità massima consentita alle unità all'interno del lago di cava "Lanca Ronchetto" è di 3 (tre) nodi(5 km/h circa). È inoltre vietato ogni tipo di manovra per imbarcazioni o altro mezzo nautico e quant'altro possa cagionare situazioni di pericolo o di danno a persone e/o cose.
- B. È vietato l'uso delle imbarcazioni da competizione, salvo autorizzazione.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI PORTUALI

Art. 15 Utilizzo dell'ormeggio

L'utente non potrà cedere a terzi per nessun motivo l'utilizzo anche temporaneamente dell'ormeggio assegnatogli, salvo autorizzazione da parte degli uffici preposti.

Art. 16 Servizi agli utenti

A. L'accesso ai servizi compresi nel presente regolamento è consentito solo agli utenti in regola con il contratto d'ormeggio.

B. È prevista la fornitura agli utenti da parte dell'Ente, o da società di gestione appositamente costituita, dei seguenti servizi: manutenzione delle banchine e dei pontili, pulizia dell'area attracco, utilizzo

scivolo per alaggio.

C. Il pagamento di tutti i servizi, prestazioni, ormeggi e quant'altro fornito da parte dall'Ente compresi nel presente articolo e nel Regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico di Motta Baluffi, avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nella tabella "Tariffe per l'ormeggio", del Contratto d'ormeggio e dalle apposite convenzioni relative ai servizi portuali.

Art. 17 Comportamenti e rumori

A. Salvo autorizzazione, nello spazio acqueo del lago di cava, sulle banchine e pontili è vietato l'uso di proiettori, sirene e di strumenti di diffusione sonora.

B. È vietata la pesca dai pontili, l'uso di boe o similari ed è vietato introdurre nella lanca qualsiasi oggetto

mobile o fisso che possa modificare il fondo e l'aspetto esteriore dello specchio d'acqua.

- C. L'utente si obbliga a rendere edotto il terzo utilizzatore (comandante, noleggiatore, ospite) sulle norme contenute nel presente regolamento interno che egli si impegna ad osservare rilasciando a tal uopo: espressa dichiarazione scritta, che dovrà essere consegnata in copia all'Ente.
- D. Ogni lavoro che comporti rischi, disagio o molestia agli altri utenti, deve essere effettuato nelle zone espressamente indicate dall'Ente di volta in volta. Nei casi di decadenza del rapporto contrattuale d'ormeggio, l'utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Dove non si provveda, l'Ente direttamente, o tramite terzi, ricorrerà alla rimozione dell'imbarcazione anche, ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, addebitando all' utente le relative spese.

É. Qualora un'imbarcazione affondi nei pressi dei pontili e delle banchine l'utente è obbligato alla relativa

rimozione e, pertanto, a sostenere le spese necessarie alla stessa.

Art. 18 Inquinamento

A. L'accesso alla zona calpestabile è libero, fatto salvo il rispetto delle ordinarie norme di decoro e rispetto della natura.

B. È vietato l'abbandono o il gettito d'immondizie e d'ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento alle acque del lago di cava, ai pontili, alle banchine e in genere costituire fonti d'inquinamento ambientale.

Art.19 Accesso alla zona d'attracco e circolazione dei veicoli

- A. Per l'accesso alle imbarcazioni gli utenti dovranno attenersi alle apposite indicazioni fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle aree a ciò destinate.
- B. È vietata la sosta ed il deposito di qualsiasi imbarcazione, invasature, carrelli o altro materiale al di fuori dei posti definiti. I veicoli parcheggiati ed ogni mezzo o cosa depositati abusivamente al di fuori dei posti definiti verranno rimossi a spese del contravventore. È egualmente vietato il deposito di qualsiasi oggetto sui pontili.

Art.20 Attività commerciali e Professionali

Le imbarcazioni, i natanti e quant'altro utilizzino i servizi portuali non possono costituire, salvo autorizzazione degli uffici competenti, sede d'attività commerciali o professionali e non è consentito lo svolgimento di tali attività nello spazio acqueo in concessione, sui pontili, banchine, area a terra e quant'altro incluso nell'area in concessione.

Art. 21 Servizio di vigilanza

- A. La vigilanza viene condotta da Polizia Locale, Forze dell'Ordine ed eventuali soggetti terzi con i quali l'Ente ha stipulato convenzioni, ciascuno secondo le proprie competenze.
- B. Il personale deputato alla vigilanza dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Interno e di tutte le altre disposizioni particolari impartite dall'Ente.
- C. L'Ente non è responsabile per eventuali furti o sottrazioni o smarrimenti d'oggetti e denaro di chiunque sosti o transiti nell'area del porto turistico di Motta Baluffi. L'Ente non è altresì responsabile per eventuali danni provocati a terzi.

Art. 22 Sanzioni ed ammende

- A. Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Regolamento, saranno applicati i seguenti provvedimenti:
 - Eccesso di velocità di oltre 10 km/h: sanzione di 50 euro.
 - Mancata esposizione tagliandino di controllo: sanzione di 30 euro
 - Ormeggio senza contratto: sanzione di 100 euro e obbligo di mettersi in regola entro 7 giorni:
 - Ormeggio con contratto scaduto: sanzione di 100 euro e obbligo di mettersi in regola entro 7 giorni.
 - Ormeggio fuori posto: sanzione di 50 euro e rimozione dell'imbarcazione.
 - Imbarcazione senza assicurazione: sanzione di 30 euro.
- B. Al verificarsi della seconda infrazione, o al perdurare della violazione delle obbligazioni indicate nel presente Regolamento e in considerazione del grave pregiudizio arrecato al buon funzionamento

dell'approdo, l'Ente si riserva la facoltà di invocare l'anticipata risoluzione del contratto d'ormeggio stipulato.

- C. Nel caso di rifiuto di ottemperare all'invito d'osservanza delle disposizioni impartite dal personale di vigilanza l'Ente si riserva la facoltà di allocare a terra i mezzi con addebito delle spese relative all'utente come previsto dal contratto d'ormeggio.
- D. In caso di mancato pagamento della tariffa e impossibilità nell'identificare il possessore dell'imbarcazione, l'Ente può procedere alla rimozione dell'imbarcazione dall'ormeggio. Le spese di rimozione e deposito saranno a carico dell'utente.
- E. Qualora l'Ente dovesse sostenere costi per la rimozione e il deposito dell'imbarcazione, esso potrebbe poi chiedere i danni e la corrispettiva somma di denaro all'utente.

Art. 23 Tariffe

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta dell'Unione Municipia che ha la facoltà di apportarne modifica in qualsiasi momento in relazione alle necessità.

Art. 24 Infrazioni

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi di polizia e sicurezza.


1.

Art. 25 Riserva

L'Ente si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con le funzioni istituzionali dell'Ente.

Il Porto Turistico Motta Baluffi consta di un'area a terra e di uno spazio acqueo privato e d'impianti complementari per locare punti d'ormeggio e fornire servizi d'assistenza alle imbarcazioni da diporto e natanti, dietro corresponsione di canoni previsti nei tariffari esposti al pubblico nell'area portuale e con le modalità indicate nel REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI MOTTA BALUFFI che il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in copia integrale impegnandosi a rispettare ogni obbligo e vincolo in esso contenuti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 03/02/2011



. .

. ...

TARFFE

Lunghezza lineare (m)	tariffa annuale (€)	tariffa semestrale (€)
fino a 3 metri	48,50	33,50
da 3 a 6 metri	98,50	73,50
superiore a 6 metri	128,50	98,50

Tariffa ormeggio giornaliera	3,50 €	
Tariffa alaggio scivolo (*)	8.50 €	

^(*) la tariffa si intende per discesa e risalita nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento in essere

AL SINDACO DEL COMUNE DI MOTTA BALUFFI

OGGETTO. RICHESTA PER UTILIZZO SCIVOLO CAVA RONCHETTO,		
Il sottoscritto		
Nato a	il	
residente in	Chiede	
Di poter utilizzare lo scivolo per l'access	so alla Lanca denominata "Ronchetto" sita in Motta Baluffi	
Per il periodo dal	fino al	
IDENTIFICATIVO IMBARCAZIONE:		
Distinti saluti		
Motta Baluffi, lì		
	In fede	

ALLEGATI: fotocopia carta d'identità